

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI GIUNTA N. 54/2012

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA PRATICA DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO E ALLA RELATIVA RIDUZIONE TARIFFARIA (BONUS) PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO TALE PRATICA.

Art. 1 – Oggetto del disciplinare

Questo documento ha lo scopo di disciplinare la pratica dell'autocompostaggio domestico e la relativa riduzione tariffaria (bonus applicato sulla parte variabile della tariffa) per le utenze domestiche residenti sul territorio comunale che effettuano correttamente tale pratica, sulla scorta anche delle vigenti disposizioni regionali in materia di raccolta differenziata.

L'obiettivo prioritario è quello di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotta sul territorio mediante la corretta pratica dell'autocompostaggio domestico della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici, con il vantaggio di ottenere un bonus tariffario sulla fattura relativa alla tariffa di igiene ambientale anche mediante l'attivazione di opportune attività di controllo a campione.

Le utenze domestiche che effettuano l'autocompostaggio della frazione organica domestica dei rifiuti contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di igiene urbana, determinando economie in termini di trasporto e conferimento del rifiuto.

Art. 2 – Modalità di autocompostaggio domestico

Ai fini del conseguimento dell'applicazione del bonus tariffario le utenze domestiche residenti nel Comune di Cogoleto, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- occupare ai fini T.I.A., un'utenza domestica (non secondaria) nel Comune di Cogoleto dotata di giardino/orto di superficie non inferiore a 15 mq, ed essere in regola con i pagamenti della tariffa stessa, dando la precedenza alla maggiore estensione dell'orto o giardino il quale può anche essere in luogo diverso dall'abitazione purchè nell'ambito del territorio comunale;
- utilizzare il "compost" prodotto nel suddetto giardino/orto, con conseguente divieto di conferirlo nel cassonetto dei rifiuti;
- utilizzare delle apposite compostiere che l'Amministrazione comunale darà in comodato gratuito alle utenze domestiche che ne faranno richiesta tramite apposita istanza, in base ai finanziamenti disponibili;
- utilizzare altre metodologie di compostaggio (composter chiusi, compostiere con rete, casse di compostaggio, cumulo) anche di proprietà degli utenti, previa formale adesione all'iniziativa comunale ed iscrizione in apposito elenco degli utenti aderenti all'iniziativa;

Il compostaggio domestico può avvenire, purchè il processo risulti controllato, con l'utilizzo di diverse metodologie succitate in relazione alle caratteristiche quali-quantitative, alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde), e alla localizzazione dei sistemi di compostaggio.

Non potranno essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio alla popolazione.

Art. 3 – Posizionamento struttura di compostaggio domestico

La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata (e comunque non inferiore a 3 m) dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni

del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

La struttura di compostaggio domestico può essere localizzata anche in aree di proprietà comune, previo accordo di tutti i proprietari del terreno.

Il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreno privato, di proprietà o in disponibilità, che sia adiacente o in prossimità dell'abitazione di residenza per cui si richiede il bonus, in quanto presupposto della riduzione fiscale è la pratica abitudinaria, continuativa e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo di localizzazione della struttura di compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato sugli stessi terreni, giardini e/o orti ubicati all'interno del territorio comunale, privati, di proprietà o in disponibilità dell'utenza.

Art. 4 – Materiali da inserire nel composter

I materiali da compostare - "frazione verde umida" sono:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- fiori recisi appassiti, piante senza pane di terra
- pane raffermo o ammuffito
- fondi di caffè, filtri di tè
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba
- rametti, trucioli, cortecce e potature
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
- piccole quantità di cenere di legna
- gusci d'uova, penne di volatili, capelli
- fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere – comunque da compostare in piccole quantità)
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare in piccole quantità)
- pollina o altre deiezioni animali (da compostare in piccole quantità)

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

I materiali da non compostare, tutto ciò che non sia contemplato nel precedente paragrafo ed in particolare:

- plastica, gomma, materiali sintetici
- vetro e ceramica
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- legno trattato e/o verniciato
- farmaci
- pile esauste
- materiali di natura non organica

in quanto trattasi di fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba, ecc) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

Ogni utente interessato all'autocompostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente della frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare.

Eventuale verde in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito direttamente presso l'Isola Ecologica di Cogoletto o in appositi contenitori dedicati presso i punti di raccolta stradale. **In nessun caso dovrà essere conferito nei cassonetti del rifiuto indifferenziato o abbandonato nelle vicinanze.**

Art. 5 – Modalità di distribuzione delle compostiere domestiche in comodato d'uso gratuito

Le condizioni per poter usufruire della compostiera in comodato d'uso gratuito sono le seguenti:

- a) essere residenti nel Comune di Cogoletto
- b) occupare ai fini T.I.A., un'utenza domestica (non secondaria) nel Comune di Cogoletto dotata di giardino/orto di superficie non inferiore a 15 mq, ed essere in regola con i pagamenti della tariffa stessa, dando la precedenza alla maggiore estensione dell'orto o giardino il quale può anche essere in luogo diverso dall'abitazione purchè nell'ambito del territorio comunale;
- c) utilizzare il "compost" prodotto nel suddetto orto/giardino, con conseguente divieto di conferirlo nel cassonetto dei rifiuti;
- d) praticare continuativamente l'attività di compostaggio per almeno 3 anni;
- e) numero dei componenti nucleo familiare privilegiando quelli più numerosi;
- f) ordine cronologico di arrivo delle domande, a parità di graduatoria;

Inoltre gli utenti si impegnano a consentire al personale di Sater/Comune l'ingresso presso l'utenza domestica e presso i luoghi dove viene svolta la pratica del compostaggio per gli eventuali controlli e a mantenere la compostiera in buono stato;

Si impegnano altresì ad accettare e sottoscrivere tutte le norme del presente disciplinare per l'utilizzo della compostiera, e che ogni utilizzo in contrasto con il presente disciplinare comporterà la sua immediata restituzione.

L'assegnazione delle compostiere, in numero dipendente dal finanziamento disponibile, verrà effettuata sulla base di una graduatoria redatta seguendo nell'ordine i criteri succitati.

L'istanza dovrà essere indirizzata al Comune di Cogoletto che provvederà a formulare la graduatoria e a trasmettere la stessa a Sa.Ter. S.p.A. per la consegna delle compostiere in comodato d'uso gratuito. L'elenco dei richiedenti sarà disponibile presso l'Ufficio Lavori Pubblici Ambiente nonché trasmesso a Sa.Ter. S.p.A. per le verifiche a campione e l'attribuzione del bonus tariffario.

Art. 6 – Condizioni generali per ottenere il bonus tariffario previsto per le utenze domestiche che praticano autocompostaggio.

Per poter ottenere l'agevolazione tariffaria, l'utente deve essere in regola con le precedenti disposizioni di cui agli artt. 2,3,4,5, ovvero può dotarsi di propria compostiera o predisporre una stazione di compostaggio (di cui all'art. 2), dandone comunicazione al Comune di Cogoletto, Ufficio Lavori Pubblici - Ambiente e chiedendo di essere inserito nell'elenco degli utenti che praticano il compostaggio domestico.

Acquisita l'istanza, l'Ufficio Lavori Pubblici – Ambiente provvederà ad iscrivere l'utente nell'elenco di compostatori del Comune e a trasmetterlo a Sa.Ter S.p.A. per la verifica dei requisiti e per i controlli necessari per ottenere il bonus tariffario a decorrere dall'anno successivo all'istanza.

L'istanza può essere presentata da uno qualunque dei componenti il nucleo familiare, avendo cura di indicare nella stessa il nome del familiare intestatario della fattura TIA.

Art. 7 – Modalità di attribuzione della riduzione tariffaria.

La riduzione tariffaria, così come articolata nel Regolamento di gestione dell'isola ecologica e nel Regolamento della tariffa di igiene ambientale, avrà effetto a partire dall'anno solare successivo a quello della adesione all'iniziativa dell'autocompostaggio domestico da parte degli utenti. La riduzione verrà applicata alla parte variabile della tariffa e verrà attribuita a coloro che saranno

iscritti nell'elenco dei compostatori predisposto dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Sa.Ter S.p.A.

Art. 8 – Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale Sa.Ter. S.p.A. /Comune di Cogoleto o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che l'autocompostaggio domestico non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico e non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare, la concessione in comodato d'uso gratuito della compostiera e la relativa riduzione tariffaria potranno essere revocate, a seguito di verbale redatto dal personale incaricato. Per ottenere una nuova compostiera e la relativa riduzione tariffaria dovrà essere presentata una nuova istanza che avrà effetto dall'anno successivo, sempre che le stesse siano a disposizione dell'Amministrazione.

La revoca del bonus tariffario ha effetto anche per i richiedenti proprietari della struttura di compostaggio, iscritti nell'elenco dei compostatori che, a seguito di verifiche di cui sopra, avranno contravvenuto alle disposizioni di cui al presente disciplinare.

Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tariffaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti prescritte dalle vigenti norme in materia.

Art. 9 – Modalità di rinuncia.

Il richiedente che intende cessare la pratica di autocompostaggio domestico è tenuto a comunicare per iscritto la volontà di disdetta al Comune di Cogoleto. La comunicazione di disdetta in corso d'anno comporterà la non applicazione del bonus tariffario relativo all'anno in corso. L'eventuale recupero del bonus non spettante avverrà mediante decurtazione del bonus dalla fattura successiva.

Se l'utente aveva ricevuto in comodato d'uso gratuito una compostiera, dovrà restituirla pulita e in condizioni decorose all'Amministrazione comunale.